

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5 co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2 011 - 30 giugno 2011. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari all'1,00%. Il tasso effettivo da applicare è pari all'8,00% (per i prodotti alimentari deteriorabili 10,00%) e rimane, pertanto, invariato rispetto a quello del secondo semestre 2010. Un'informativa di approfondimento sul tema è stata pubblicata sulla Circolare n.10/10.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n. 31 dell'8/02/11)

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Iva agevolata per le migliorie anche se fuori dal capitolato d'appalto

L'aliquota Iva agevolata al 4% si applica anche per i lavori edilizi di miglioramento sulla prima casa. L'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di applicare l'Iva in misura ridotta agli interventi extracapitolato commissionati a una ditta appaltatrice da un contribuente in possesso dei requisiti prima casa. Un'agevolazione valida a patto che l'immobile rimanga un'abitazione non di lusso anche dopo l'esecuzione dei lavori. I lavori di miglioramento svolti dall'appaltatore non sono classificabili come interventi di ristrutturazione edilizia, dato che l'alloggio non è ancora completamente realizzato. Al contrario, queste prestazioni rientrano nel processo di costruzione del fabbricato e consistono nell'inserimento di materiali particolari o nell'uso di accorgimenti costruttivi destinati a rendere la prima casa più funzionale. Di conseguenza, nulla osta all'applicazione ai lavori extracapitolato del regime Iva agevolato, di norma riservato ai fabbricati costruiti ex novo.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.22 del 22/02/11)

DETRAZIONE 55%

L'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare è agevolabile

La detrazione Irpef/Ires del 55% spetta anche per l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limitatamente però alla produzione di energia termica e di acqua calda. È questa la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate a un contribuente che chiedeva, sulla base di una recente nota dell'Agenzia Enea, la conferma del beneficio fiscale anche per gli impianti solari termodinamici. L'Agenzia delle Entrate, oltre a riconoscere il beneficio fiscale per questa tipologia di impianti, precisa che la quota di spesa detraibile, nel caso di impianto a produzione combinata, può essere data dalla percentuale di energia termica prodotta rispetto a quella complessivamente sviluppata dall'impianto. Si ricorda che la Legge di Stabilità 2011, oltre a prorogare la detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ha stabilito che la detrazione venga ripartita in dieci quote costanti di pari importo, anziché in cinque.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.12 del 7/02/11)

INAIL

Germana Cortassa

Riduzione dei premi assicurativi a favore delle imprese artigiane

Un decreto del Ministero del Lavoro ha stabilito misure di riduzione sull'ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per il triennio 2008-2009-2010 per tutte le aziende artigiane in regola con gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la richiesta di ammissione al beneficio. Per quanto riguarda gli infortuni nel biennio di riferimento non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere. La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari). L'Inail provvederà a calcolare d'ufficio le riduzioni (nella misura percentuale del 2% per l'anno 2008, 1,88% per l'anno 2009 e 2,10% per l'anno 2010) spettanti a ciascuna azienda che abbia provveduto a barrare la casella nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex Legge n.296/2006". L'applicazione delle riduzioni farà scaturire un credito a favore dei beneficiari che potrà essere compensato con i versamenti futuri.

(Ministero del Lavoro, Decreto 2/12/10, G.U. n.38 del 16/02/11)

SCHEDE CARBURANTE

Sono deducibili solo le schede carburante compilate correttamente

Sono deducibili dall'azienda i costi per le schede carburante soltanto nel caso in cui siano compilate con tutti i dati identificativi dell'automezzo, il numero di chilometri percorsi a fine mese e quello dei chilometri finali rilevabili dal contachilometri. Il principio è contenuto nella corposa sentenza n.3947 del 18 febbraio 2011 della Corte di Cassazione che è intervenuta di nuovo procontribuente anche sul tema dell'abuso del diritto. Secondo la Corte, l'Amministrazione Finanziaria deve contestare l'elusione fiscale soltanto in relazione a operazioni commerciali non simulate, ma realmente volute.

(Corte di Cassazione, sentenza n.3947 del 18/02/11)

STUDI DI SETTORE

Il Fisco deve motivare perché disattende le ragioni del contribuente

La motivazione dell'atto di accertamento parametrico emesso dal Fisco non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni solevate. La Corte di Cassazione dà ragione al contribuente che, per giustificare lo scostamento, aveva dimostrato di aver diminuito i prezzi a causa della concorrenza dei supermercati aperti nella zona sede della sua attività di ferramenta.

(Corte di Cassazione, sentenza n.4582 del 24/02/11)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 101,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di gennaio 2011 è pari 0,421749.

(Istat, comunicato del 23/02/11)

Germana Cortassa

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

OGGETTO: IL MILLEPROROGHE È LEGGE - SINTESI DEI CONTENUTI

Il c.d. Decreto Milleproroghe - D.L. n.225 del 29 dicembre 2010 - è stato convertito con la legge del 26 febbraio 2011 n.10 ed è in vigore dal 27 febbraio 2011. Il testo coordinato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2011 (S.O. n.53). Nell'*iter* di conversione, sono state confermate alcune disposizioni e sono state introdotte delle novità rispetto alla versione originaria del decreto. Si riepilogano di seguito le principali misure di interesse, distinguendo le modifiche apportate in sede di conversione e le norme rimaste invariate.

Le novità e le modifiche introdotte dalla legge di conversione

Regolarizzazione delle case fantasma art.2, co.5 <i>bis</i>	Slitta al prossimo 30 aprile 2011 (rispetto all'iniziale 31/03) il termine per presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale relative agli immobili non registrati o per i quali sono stati effettuati interventi che hanno comportato variazioni alla consistenza dell'edificio o della sua destinazione urbanistica.			
Ulteriore dilazione di pagamento dei ruoli art.2, co.20	Ai contribuenti è concessa la possibilità di ottenere uno slittamento degli originari termini di dilazione dei ruoli concessi da Equitalia. Il piano di rientro può essere prorogato, fino ad un limite massimo di 72 mesi. Condizioni per ottenere il beneficio: vaver ottenuto un piano di rateazione con Equitalia prima del 27/02/11; variante non aver pagato la prima rata o due successive			
	provare che ciò dipende da un temporaneo peggioramento della situazione finanziaria.			
Sospensione dei versamenti per il sima dell'Abruzzo art.2, co.3	Viene disposta la proroga dall'1/01/11 al 31/12/11 del termine per la ripresa della riscossione dei tributi, contributi e premi senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo e la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra l'1/01/11 e il 31/10/11 (un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza) per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6/04/09 in Abruzzo, ai sensi dell'art.39 del D.L. n.78/10.			
Sanzioni costo car- burante in fattura autotrasportatori art.2, co.4 undecies	Viene disposta la non applicazione di sanzioni per l'omessa indicazione in fattura del costo del carburante in caso di contratto stipulato in forma non scritta, per gli autotrasportatori di cose c/terzi (con la soppressione del co.6 dell'art.83-bis, D.L. n.112/08).			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali riallineate art.2, co.59	Viene ridotta da 1/9 a 1/10 la quota massima di ammortamento deducibile, a prescindere dall'imputazione a Conto economico, relativa a talune immobilizzazioni immateriali oggetto di riallineamento speciale. La nuova misura è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 27/02/11 (2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e rileva ai fini del versamento dell'acconto delle imposte dirette e dell'Irap per il predetto periodo d'imposta.			

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Immobili in piani urbanistici particolareggiati art.2, co.23	Sono prorogati da 5 <u>ad 8 anni</u> dalla stipula dell'atto i termini entro i quali devono essere completati gli interventi sugli immobili, oggetto di trasferimento, compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro nella misura dell'1%. Viene inoltre spostato all'anno 2005 anziché all'originario 2008, il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate alle quali si applicano le predette
<i>Bonus</i> cinema Art.2, co. 4 e 4 <i>quater</i>	agevolazioni in materia di tributo di registro. Si prorogano, fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni agevolative a favore del settore cinematografico introdotte dalla Finanziaria 2008, con scadenza nell'esercizio 2010. La maggior parte degli interventi (co.325, 327 e 335) è sotto forma di credito d'imposta - utilizzabile in compensazione esterna nel modello di versamento unificato F24 - commisurati ai costi sostenuti. Per la fruizione dei crediti d'imposta di cui ai co.325, 327 e 335 non viene applicato il limite (€250.000 annui) di cui all'art.1, co.53, della stessa Legge finanziaria 2008 (Legge n.244/07). Altri interventi di concretizzano, invece, sotto forma di detassazione degli utili prodotti e reinvestiti.
Anatocismo bancario art.2, co.61	Viene prevista una norma di interpretazione autentica dell'art.2935 c.c., secondo cui il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalle banche in seguito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi decorre dalla data di annotazione della singola operazione. Tuttavia non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in

vigore della legge (27/02/11).

Le conferme

Cinque per mille art.2, co.1	Prorogate anche al 2011 (in relazione alle indicazioni delle dichiarazioni dei redditi del periodo 2010) le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, secondo i criteri del DPCM del 23/04/10. Tutte le date, le modalità d'ammissione, le liste e le modalità di riparto delle somme del 5 per mille 2011 sono illustrate nella circolare n.9 del 3/03/11 dell'Agenzia delle Entrate. La campagna di iscrizione si aprirà il 15 marzo e si chiuderà il 30 aprile 2011 per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria. Tempi leggermente più lunghi, invece, per il volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che possono presentare le loro domande entro il prossimo 7 maggio	
Invio modello EAS art.1, co.1	I soggetti obbligati all'invio del modello Eas entro il 31 dicembre 2009 in caso di inadempienza, possono sanare l'irregolarità mediante l'invio entro il 31 marzo 2011, pur in ritardo, del modello in questione. La proroga, come precisato dalla circolare n.6/E del 24/02/11, interessa gli enti: ✓ • già costituiti al 29.11.08; ✓ • costituiti dal 30.11.08 per i quali i 60 giorni dalla costituzione sono già scaduti al 31.03.11 (ossia gli enti costituiti entro il 30.01.11).	
Sospensione dei versamenti per allu- vione del Veneto art.2, co.2	Rinviato al 30 giugno 2011 il termine per l'effettuazione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail, in scadenza tra il 31/10/10 e il 20/12/2010, in precedenza sospeso per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto (si veda il D.M. dell'1/12/10). La sospensione non si estende, invece, ai versamenti in scadenza successivamente al 20/12/10.	
bonus benzinai art.2, co.5	Prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria dal reddito d'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, co.1 della L. n. 448/98). Viene inserito un limite di spesa di 24 milioni di euro. I soggetti beneficiari, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria. La misura dell'agevolazione sarà fissata con apposito decreto.	

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Prorogata sino al 31 dicembre 2011 la norma secondo la quale chiunque, quale attività prevalente, intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale Internet point sono posti a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le art.2, co.19 comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. Sono contestualmente abrogate le disposizioni che prevedevano un obbligo di monitoraggio in capo al gestore. Slittano al 31 marzo 2011: mantenimento dell'efficacia delle norme regionali in tema di bollo auto e Irap; applicazione di norme agevolate in tema di SOA e appalti pubblici; adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le associazioni di volontariato; possibilità di accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time, in materia di lavoro occasionale accessorio; introduzione di ammortizzatori sociali speciali per settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni; decollo del modello 770 telematico mensile, ossia delle nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta; Varie revisione degli **studi di settore** per il 2010/2011; termine per l'adeguamento alle prescrizioni in materia antincendio per le strutture ricettive: possibilità di conferire in discarica particolari materiali pericolosi; possibilità di commerciare solventi e vernici non più conformi alle norme UE, se destinate all'impiego in paesi extracomunitari; emanazione delle disposizioni per il contrasto alle attività abusive di taxi e noleggio con conducente; Slitta al 16 giugno 2011 il termine per il versamento dei premi Inail da parte delle imprese di

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.

autotrasporto di merci conto terzi.

firma

Germana Cortassa

studiog@studiogconsulting.it ● www.studiogconsulting.it ● PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Oggetto: PROROGA AL 31 LUGLIO 2011 PER LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Ministero dell'Economia, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI hanno deciso di prorogare il termine per la presentazione delle istanze al 31 luglio 2011. Gli interventi previsti dal nuovo Accordo del 16 febbraio 2011 prevedono la possibilità di richiedere:

- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;
- → la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing immobiliare;
- → la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare;
- i'allungamento delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti a breve termine.

Qualora un'impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di *leasing* o per l'allungamento della scadenza di un credito, non potrà fruire di un'ulteriore agevolazione per lo stesso contratto. Le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, richiedere una nuova sospensione sugli stessi non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari. Le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse.

Condizioni soggettive per le imprese che vogliano accedere alla moratoria

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell'Avviso comune del 3 agosto 2009 (ripreso dall'Accordo del 16 febbraio 2011) devono avere:

- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l'eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell'azienda.

È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data del 30 settembre 2008 erano "in bonis" nei confronti della banca/intermediario a cui viene presentata la domanda e che alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti non abbiano posizioni classificate come ristrutturate, in sofferenza, incagliate, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni ovvero procedure esecutive in corso. La generica formulazione procedure esecutive in corso comprende tutte le procedure immobiliari e mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi.

I mutui e i leasing oggetto della sospensione delle quote capitale

Possono beneficiare della sospensione:

tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;

Germana Cortassa

tutti i *leasing* finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009. L'impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di

L'impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute da non più di 180 giorni la sospensione avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:

- durante la sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;
- al termine l'impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.

L'impresa potrà beneficiare dell'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei *leasing* finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/*leasing* non subisca variazioni.

Il fac-simile dell'istanza da presentare a banche e intermediari

L'ABI ha concordato con le associazioni d'impresa un modulo condiviso per la richiesta della sospensione dei debiti e delle operazioni di allungamento dei crediti oggetto di anticipazione da parte delle imprese interessate all'attuazione di uno o più punti dell'Avviso comune. Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. L'accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti. Il *fac-simile* del modello è prelevabile dal sito *web* http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalld=1&documentId=10531%20.

Nel modulo di domanda approvato le imprese devono autocertificare "di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale": ciò, il più delle volte, si tramuta nella richiesta da parte delle banche/intermediari di una documentazione aggiuntiva rispetto alla semplice compilazione della istanza.

Gli allegati richiesti mutano a seconda della banca/intermediario, al fine possa essere verificata la sussistenza dei requisiti richiesti:

- ultimi bilanci approvati dall'impresa richiedente;
- ultime dichiarazioni dei redditi dell'impresa richiedente;
- bilancio infrannuale fino alla data di presentazione dell'istanza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Loro sedi

Oggetto: ESTINZIONE DI CARTELLE ESATTORIALI CON CREDITI COMPENSABILI

Nell'ambito delle procedure di aggiornamento del sistema della riscossione, un apposito decreto del Ministero delle Finanze ha finalmente dato il via libera alla possibilità di pagare (totalmente o parzialmente) i debiti verso gli agenti della riscossione con crediti compensabili, tramite l'utilizzo del modello F24.

Nella tabella che segue si dà conto dei tratti essenziali della disposizione, raccomandando un contatto continuo con lo Studio nella prima fase applicativa.

Crediti utilizzabili in compensazione	Per poter estinguere un debito con l'esattoria, il contribuente deve possedere dei crediti erariali legittimamente compensabili. Rientrano nella categoria: → Crediti Irpef e Ires; → Crediti Iva; → Crediti Irap; → Crediti per addizionali comunali e regionali; → Ogni altro credito per tributi da esporre nella sezione Erario del modello F24. Ne deriva che non possono essere utilizzati, ad esempio, eventuali crediti Inps e Inail.			
Debiti che possono essere pagati	Così come il contribuente può spendere crediti erariali, anche la partita di debito da chiudere deve riferirsi ai medesimi tributi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo le cartelle per Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali. Non possono, viceversa, essere pagate con una compensazione le cartelle esattoriali che si riferiscono, ad esempio, a debiti relativi ad Inps o Inail.			
Tipologia di debito verso Equitalia	I debiti che possono essere saldati, al momento, sono quelli relativi a cartelle esattoriali, scadute e non scadute. A decorrere dal prossimo 1° luglio 2011, inoltre, s i potranno pagare anche dei debiti verso Equitalia non contenuti in cartelle esattoriali, ma derivanti da avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva divenuti esecutivi.			
Modalità di estinzione	Il saldo dei debiti verso Equitalia deve avvenire con l'utilizzo del modello F24 Accise, con l'utilizzo del codice tributo "Ruol". Al riguardo, sul modello deve essere indicata anche la provincia di competenza dell'agente della riscossione (targa automobilistica) ed il codice ente "R". Non vanno compilati, invece, i campi relativi al "Codice identificativo", "Mese" e "Anno di riferimento".			
Estinzione totale o parziale	Il contribuente non è obbligato all'estinzione totale del debito, potendo anche provvedere in modo parziale. In tal caso, tuttavia, è necessario comunicare preventivamente ad Equitalia le partite che si intendono saldare, ai fini di un corretto recepimento degli importi.			
Individuazione dell'ammontare esatto del debito	Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese. In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione; quest'ultimo, potrà anche trasmettere il modello F24 per conto del cliente.			

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016 La possibilità sopra descritta deve essere correlata con l'altra disposizione già in vigore dal 2011, in forza della quale il contribuente non può effettuare compensazioni di crediti erariali di alcun importo, nel caso in cui abbia ruoli scaduti e non pagati, sempre per imposte erariali, di ammontare superiore ad €1.500.

Ovviamente, al ricorrere di tale impedimento, è certamente ammessa l'estinzione del ruolo con la compensazione di cui sopra, proprio in quanto le nuove norme intendono obbligare i contribuenti a destinare in via prioritaria i propri crediti alla estinzione dei debiti pregressi.

Stante l'esistenza di sanzioni che puniscono coloro che utilizzano crediti in compensazione pur in presenza di cartelle esattoriali scadute, raccomandiamo alla clientela tutta di verificare in modo scrupoloso l'esistenza di tali pendenze prima di effettuare qualsiasi compensazione e di avvisare prontamente lo Studio della notifica di cartelle esattoriali di qualsiasi natura, al fine di verificare la possibilità sia della estinzione che della compensazione.

Richiediamo, inoltre, ai Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio di restituire firmata la dichiarazione che segue.

Carta intestata dell'azienda				
	Spett. le Studio			
	Fax:			
Oggetto: compensazione dei crediti erariali Il sottoscritto, in qualità di				

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPERAZIONI TRA CONSORZI E CONSORZIATI, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'articolo 10, secondo comma, del DPR n.633/72, prevede l'esenzione da Iva delle prestazioni di servizi effettuate dai consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili, nei confronti dei propri consorziati o soci.

Per usufruire di questo regime di favore devono verificarsi due condizioni:

- 1) i consorzi devono essere costituiti tra soggetti che nel triennio solare precedente, abbiano avuto un pro-rata non superiore al 10%;
- 2) i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per le prestazioni ricevute non devono superare i costi imputabili alle prestazioni stesse.

La comprensione del requisito di cui al punto primo ha necessitato nel passato (C.M. n.23 dell'8 maggio 2009), e necessita tuttora, di alcuni chiarimenti che sono giunti in questi giorni con la C.M. n.5 del 17 febbraio.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la prima circolare, che:

- possono partecipare al consorzio anche soggetti con pro-rata superiore al 10%;
- li consorzio può effettuare prestazioni di servizi sia ai consorziati con pro-rata superiore al 10% sia a soggetti terzi;

tali prestazioni sono però da considerarsi imponibili

nel caso in cui le operazioni poste in essere nei confronti dei consorziati con pro-rata superiore al 10% o verso terzi sia superiore al 50% del volume d'affari del consorzio

tutte le prestazioni di servizio rese dal consorzio risulteranno imponibili ai fini Iva

Nonostante queste indicazioni, l'Agenzia è dovuta tornare nuovamente sull'argomento con ulteriori precisazioni.

In particolare, essa ha chiarito che il regime di esenzione è ammesso quando:

- i consorziati non siano in prevalenza soggetti con pro-rata superiore al 10%;
- l'attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10% e/o a favore di terzi non superi il 50% del volume d'affari del consorzio stesso.

Ne consegue che nel caso in cui la maggioranza della compagine sociale sia costituita da soggetti con pro-rata superiore al 10% ovvero in quello in cui i servizi resi a soggetti terzi o a consorziati con percentuale di detraibilità superiore al 10% superi il 50% del volume d'affari del consorzio, dovranno essere assoggettate ad Iva tutte le prestazioni rese dal consorzio, comprese quelle rese nei confronti dei consorziati con pro-rata inferiore al 10%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con le Circolari n.30/11 e n.34/11, ha definito le aliquote previste per il calcolo dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti e dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n.335/95 per l'anno 2011.

Artigiani e Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti iscritti nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali si determina applicando sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) le aliquote contributive con le seguenti caratteristiche:

- in misura fissa per la quota di reddito al più pari ad € 14.552;
- in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale fino ad € 71.737 (fino ad € 93.622 per i soggetti privi di anzianità alla data del 31/12/95).

Il contributo per l'anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2010 per la quota eccedente il minimale in base alle aliquote esposte in tabella. I redditi descritti corrispondono a limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. Sono previste agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote) e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti).

REDDITO DA € 14.552 FINO AD € 43.042	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	20,00 %	20,09 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	17,00 %	17,09 %

REDDITO DA € 43.042 FINO AD € 71.737 (oppure € 93. @ 2)	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	21,00 %	21,09 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	18,00 %	18,09 %

Tali versamenti a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2011 avverranno mediante la compilazione del modello F24 in 4 quote fisse sulla base del reddito minimale (entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2012) e in due quote sulla base del reddito eccedente il minimale (16 giugno e 30 novembre). Il conguaglio di tali versamenti effettuati a titolo di acconto avverrà in base a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nell'anno 2011 entro il 16 giugno 2012.

Iscritti alla gestione separata

Sono tenuti all'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata Inps i soggetti che hanno redditi derivanti da:

collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;


Germana Cortassa

- attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- ⇒ attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di € 5.000 annui):
- vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di € 6.410,26 annui);
- associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Il contributo per l'anno 2011 è previsto sulla base di aliquote invariate rispetto a quelle del 2010, da applicare nei limiti di un massimale di reddito pari ad € 93.622 (incrementato rispetto al massimale per l'anno 2010 pari ad € 92.147):

- **26,72%** per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di matemità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia;
- 17% per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità.

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.




Lo studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Oggetto: SCADENZA AL 31/03/11 PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI *LEASING* IMMOBILIARI

La Legge di Stabilità 2011 è intervenuta modificando la disciplina riguardante l'applicazione delle imposte ipocatastali nell'ambito del *leasing* immobiliare. Per stabilire una completa equiparazione tra acquisto diretto e *leasing*, per i contratti stipulati a partire dall'1/01/11 anche nelle locazioni finanziarie immobiliari, l'acquisto da parte della società di *leasing* sconterà le imposte ipotecaria e catastale (poi ribaltate sull'utilizzatore) nella misura complessiva del:



La registrazione avverrà solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (almeno di questo parere si è dimostrata Assilea).

Al momento del riscatto, saranno invece pagate le ipocatastali in misura fissa.

Per evitare di offrire un ingiusto vantaggio a chi ha sottoscritto il contratto entro il 31/12/10 (in tal caso con riferimento all'immobile oggetto del contratto sono infatti state pagate le ipocatastali solo nella misura del 2% al momento della sottoscrizione) rispetto a chi lo ha sottoscritto a partire dall'1/01/11 (che invece deve versare l'imposta nella misura del 4% al momento della sottoscrizione), per i primi la Legge di Stabilità 2011 ha stabilito l'obbligo di versare un'imposta sostitutiva entro il 31/03/11.

Pertanto, sui contratti in corso alla data dell'1/01/11, sarà dovuta **entro il prossimo 31 marzo 2011** un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali. Tale imposta deve essere versata in unica soluzione.

Chi deve effettuare il versamento

Secondo quanto previsto nel provvedimento attuativo del 14 gennaio 2011 (protocollo n.6275/11) emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'assolvimento dell'imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l'estinzione dell'obbligo tributario verso l'erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti. Il versamento, pertanto, può essere fatto indifferentemente da parte dell'utilizzatore ovvero da parte della società concedente.

Con ogni probabilità saranno le società di *leasing* ad occuparsi di tale adempimento: si invita pertanto la gentile clientela a contattare il concedente per accordarsi circa il soggetto che si incaricherà di tale adempimento. Nel caso in cui il si decidesse di occuparsene direttamente (previo necessario coordinamento con il concedente), si invita a contattare lo Studio per un confronto circa le corrette modalità di determinazione dell'imposta sostitutiva (si veda oltre).

Il provvedimento del 14/01/11 chiarisce inoltre che:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

- ➡ L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria
 per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte
 dell'utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita (quindi il
 materiale trasferimento dell'immobile avviene solo nel 2011, senza più versare le ipocatastali in
 misura proporzionale);
- ➡ L'imposta sostitutiva non è, invece, dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà (perché in tale caso la società di leasing, acquisendo l'immobile nel corso del 2011, già pagherà le imposte ipocatastali proporzionali nella misura del 4%).

Secondo quanto affermato da Assonime nella circolare n.3 del 15 febbraio 2011, visto che il presupposto del tributo è costituito dall'esistenza di un contratto di *leasing* in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, l'imposta deve essere assolta anche nei casi in cui il contratto abbia cessato di avere esecuzione, a seguito di esercizio del riscatto o per altre cause (ad esempio per risoluzione anticipata), nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2011.

Determinazione della sostitutiva

Secondo quanto previsto nella L. n.220/10 e secondo quanto chiarito dal provvedimento del 14/01/11, l'imposta sostitutiva sarà come di seguito determinata:

2% (per i fabbricati strumentali) o **3%** (per i fabbricati a destinazione abitativa) calcolato sul costo dell'immobile per il concedente. Sul punto si segnala come non vi siano chiarimenti circa il valore da prendere a riferimento nel caso di *leasing* appalto, ossia quando la società di *leasing* si stia occupando / si sia occupata della costruzione dell'immobile.

V

Va portato in riduzione l'importo pagato a titolo di **imposta di registro sui canoni** di locazione.

V

Su tale differenza verrà poi applicata una **riduzione percentuale del 4% per ciascun anno** che manca al termine del contratto. Le annualità dovrebbero essere computare in misura arrotondata (quindi, ad esempio, 15 anni e 3 mesi dovrebbe essere arrotondato a 15 anni), anche se su tale aspetto non si è ancora espressa l'Amministrazione Finanziaria.

Maggiore, quindi, sarà la durata residua del contratto di locazione finanziaria, minore sarà l'importo da versare a titolo di imposta sostitutiva.

Esempio

Leasing con scadenza al 31/12/22.

Costo del concedente: €400.000.

Imposta di registro pagata fino al 31/12/10: €1.000.

Imposta sul riscatto $400.000 \times 2\% = 8.000 - 1.000 = 7.000$.

Riduzione per anni residui: 4% x 12 anni = 48%.

Imposta sostitutiva da versare: $7.000 - (7.000 \times 48\%) = 7.000 - 3.360 = 3.640$.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

ecapiu: 10026 Santena (10) – via Amateis, 5 – tei. 011.9492537 ● 10122 Torino – via dei Carmine, 28 – tei. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Oggetto: PROROGATO AL 31 MARZO 2011 L'ORIGINARIO TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.30 del D.L. n.185/08, tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo, per mantenere il regime tributario di favore previsto ai fini redditi dall'art.148 del Tuir ed ai fini Iva dall'art.4 del DPR n.633/72, hanno dovuto trasmettere telematicamente entro la scadenza ultima del 31 dicembre 2009 una comunicazione denominata "modello EAS".


Per le realtà di nuova costituzione, la trasmissione telematica doveva invece avvenire entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla costituzione medesima.

Tale disciplina, a fronte di una compilazione estremamente complessa del modello (che si compone di 38 punti), prevede specifiche ipotesi di esonero e situazioni nelle quali viene concessa la possibilità di procedere ad una compilazione ultra semplificata del modello.


Con il recente decreto Milleproroghe (D.L. n.225 del 29/12/10) è stata disposta la riapertura dei termini originari (scaduti lo scorso 31/12/09), per consentire la presentazione del modello EAS senza alcuna conseguenza per quegli enti privati non commerciali di tipo associativo che non avevano assolto l'obbligo alla scadenza originaria.

Il nuovo termine di presentazione è fissato al 31 marzo 2011

Con la C.M. n.6/E del 24 febbraio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti di tale proroga precisando che:



In virtù della proroga, quindi, i modelli EAS si considerano tempestivamente presentati:



Entro la scadenza del prossimo 31 marzo 2011, quindi, tutti enti privati non commerciali di tipo associativo, non ricorrendo ipotesi di esonero, dovranno procedere all'invio del primo modello EAS se ancora non vi hanno provveduto o nel caso di invio già avvenuto, valutare se si sono verificate variazioni che impongono l'obbligo di ripresentazione dello stesso (in proposito l'Agenzia Entrate, con la R.M. n.125/E/10, ha chiarito che la variazione dei dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante non comportano la ripresentazione del modello EAS).

Germana Cortassa

Oggetto: DAL 2011 NUOVE REGOLE PER INDIVIDUARE LA TERRITORIALITÀ DI TALUNE PRESTAZIONI AI FINI IVA

Come è noto, il D.Lgs. n.18/10 ha modificato le disposizioni del decreto Iva al fine di realizzare un adeguamento progressivo alle previsioni contenute nella Direttiva 2008/8/CE.

Tali disposizioni sono, in generale, entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

Occorre in proposito segnalare che, a partire dal 1° gennaio 2011, vengono modificate le regole che consentono di individuare la territorialità dei servizi didattici, scientifici, culturali, artistici, sportivi, ricreativi e simili, comprese le fiere ed esposizioni, i relativi servizi resi dagli organizzatori, le prestazioni accessorie ed i corrispettivi per l'accesso alle suddette manifestazioni.

Tali prestazioni, fino al 31 dicembre 2010, sono state disciplinate dalla deroga contenuta nell'art.7quinquies del decreto Iva, che rendeva rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità.

I servizi descritti, invece, a fare data dal 1° gen naio 2011, rientrano nella regola generale contemplata nell'art.7-ter del DPR n.633/72, che considera tali servizi territorialmente rilevanti nel Paese ove il committente dei servizi stessi è stabilito, indipendentemente dal luogo della materiale prestazione dei servizi stessi.

La sopra citata deroga – che rende rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità – rimane però in vigore esclusivamente per servizi resi a committenti non soggetti passivi (privati) e per le prestazioni di servizi relative all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso.

Ne consegue che i servizi attratti alla regola generale dell'art.7- ter:

diverranno oggetto di rilevazione nei modelli Intra-Quater se intercorrono tra soggetti comunitari; saranno soggetti ad autofattura/integrazione laddove richiesti da soggetti passivi nazionali.

ESEMPIO 1

Azienda italiana IT riceve da Azienda spagnola ES servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Francia. Si chiede il trattamento Iva dell'operazione.

L'Azienda italiana riceverà dall'Azienda Spagnola una fattura senza applicazione dell'imposta spagnola; procederà poi all'integrazione della suddetta fattura con applicazione dell'imposta italiana e a riepilogare nel modello *Intra Quater* l'acquisto intracomunitario di servizi effettuato.

ESEMPIO 2

Azienda italiana IT riceve da Azienda Svizzera CH servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Svizzera. Si chiede il trattamento Iva dell'operazione.

L'Azienda italiana auto fatturerà ai sensi dell'art.17, co. II, DPR n.633/72 il servizio ricevuto. Non trattandosi di acquisto intracomunitario di servizi, l'operazione non dovrà rientrare negli elenchi riepilogativi Intrastat.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Loro sedi

Oggetto: SOCI AMMINISTRATORI - ASPETTI PREVIDENZIALI, CONTABILI E FISCALI

Il D.L. n.78 del 31 maggio 2010 ha messo fine all'annosa questione previdenziale dei soci/amministratori di società a responsabilità limitata che svolgono attività commerciale e ricevono un compenso amministratori.

Ad oggi costoro, se la loro attività lavorativa svolta in azienda rispetta il requisito della **prevalenza**, devono iscriversi alla gestione commercianti seppur iscritti alla gestione separata.


L'articolo 12, co.11 del D.L. n.78/10 costituisce interpretazione autentica dell'art.1, co.208 della L. n.662/96; da ciò discerne che essa si rende applicabile in modo retroattivo.

Nella pratica può quindi accadere che l'Inps richieda agli amministratori/lavoratori il versamento dei contributi, oltre agli interessi ed alle sanzioni, per gli anni precedenti (nel massimo di cinque che corrisponde al termine di prescrizione dei contributi previdenziali).

Al contempo l'Inps sarà obbligata a restituire il maggior contributo previdenziale versato alla gestione separata.

Ricordiamo infatti che l'aliquota della gestione separata varia a seconda che il soggetto sia o meno iscritto ad altra gestione obbligatoria (commercianti, dipendenti o pensionati).

Per il 2010 (ed anche per il 2011) le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono fissate:



Quindi in caso di iscrizione alla gestione commercianti dell'amministratore, la differenza tra le due aliquote dovrà essere restituita.

Per la restituzione delle somme versate in eccesso è necessario presentare nuovamente le denuncie contributive mensili relative ai versamenti dei compensi amministratori (UNIEMENS) e poi comunicare all'Inps, in carta semplice, l'intenzione di chiedere "il rimborso" da utilizzare in compensazione.

L'Inps provvederà a modificare la posizione di debito/credito dell'azienda generando per il maggior versato un credito pari alla somma dei 2/3 contributi a carico ditta e dell'1/3 trattenuto al socio/amministratore.

Sarà compito poi della ditta restituire al socio/amministratore in termini finanziari quanto avuto in rimborso (l'1/3 trattenuto).

Aspetto contabile

Dal punto di vista contabile, l'azienda rileverà in dare di Stato patrimoniale il credito verso l'Inps pari ai 3/3 dei contributi versati, in avere una sopravvenienza attiva pari ai 2/3 dei contributi carico ditta e il residuo 1/3 in avere come debito verso gli amministratori per la trattenuta subita:



Germana Cortassa

Il credito sarà utilizzato attraverso la riduzione dei contributi inps dovuti che saranno quindi versati al netto tramite modello F24.

Tale credito sarà da iscrivere in bilancio, secondo il dettato del principio contabile n. 15, quando cioè esista effettivamente l'obbligazione di terzi verso l'impresa.

La sopravvenienza attiva sarà di natura ordinaria in ossequio al principio contabile 12.

Aspetto fiscale

La sopravvenienza attiva verrà tassata ai fini Ires nell'esercizio di iscrizione in bilancio mentre non sconterà tassazione ai fini Irap in quanto correlata a componenti negativi in precedenza non dedotti. Quanto alla tassazione in capo al socio/amministratore per il terzo restituitogli dalla società, esso sarà soggetto a tassazione separata ex art.17, co.1, lett. n bis) del Tuir, salvo la parte relativa all'anno per il quale non si è avuto ancora conguaglio. In questo caso il rimborso verrà defalcato dai contributi versati e darà origine ad un minore onere deducibile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTRO IL 31 MARZO 2011 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2010 **entro il prossimo 31 marzo 2011**, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010.

La comunicazione NON deve essere inviata quando:

- i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2010;
- nel periodo d'imposta 2010 non sono state sostenute spese;
- i lavori siano iniziati anteriormente al 2010 e si siano conclusi nel corso del 2010.

Le regole di presentazione

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 (proroga recata dalla L. n.220/10, Legge di stabilità 2011) per:

- interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- interventi di installazione di pannelli solari;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili:

- il modello da inviare in via telematica;
- le istruzioni per la compilazione.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta.

Con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2011, la comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2010 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2010.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via **telematica** entro il 31 marzo 2011 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2011 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2012 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2012.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, dei dati relativi agli interventi realizzati. Si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Inadempimento

L'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.21/E/10 esamina le consequenze nel caso di mancata presentazione della comunicazione. In particolare, atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del termine stabilito e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento: deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da €258 ad €2.065 prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it Recapiti: 10026 Santena (TO) − via Amateis, 5 − tel. 011.9492537 • 10122 Torino − via del Carmine, 28 − tel. 011.5214501

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REVERSE CHARGE, CELLULARI E PERSONAL COMPUTER

A far data dal 1° aprile 2011, alla cessione di tel efoni cellulari e di componenti dei *personal computer* (microprocessori) si applicherà il meccanismo del *reverse charge* (di cui all'art.17, co.6, del DPR n.633/72), quindi il soggetto tenuto al versamento dell'Iva per effetto dell'inversione contabile sarà l'acquirente.

Tale previsione, inizialmente rivolta sia al commercio all'ingrosso che a quello al dettaglio, è stata oggetto di una recente interpretazione della Agenzia delle Entrate, C.M. n.59 del 23 dicembre 2010. L'intervento si è reso necessario per garantire che la norma non si prestasse a frodi: il rischio era che, approfittando dell'inversione contabile, qualsiasi persona, non soggetto passivo d'imposta, potesse recarsi in un negozio, usare una partita Iva di altri ed acquistare di fatto con uno sconto del 20%.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che il *reverse charge*, nella vendita dei telefoni cellulari e personal computer, si applicherà fino alla "fase distributiva che precede il dettaglio".

Questo permetterà a coloro che si rivolgono per l'acquisto di tali beni ad un negozio al dettaglio di vedersi applicata la normale procedura, ovvero fattura di acquisto con Iva.

Sarà quindi ancora possibile, tenendo sempre presente i limiti previsti dalla norma fiscale, applicare la detrazione dell'Iva in acquisto.

In sintesi:

Vendita all'ingrosso

L'Iva viene versata dal fornitore mediante applicazione del meccanismo dell'inversione contabile

Acquisto all'ingrosso

Vendita al dettaglio

L'Iva viene versata dal fornitore e detratta dall'acquirente soggetto passivo di imposta

Acquisto al dettaglio

Per completezza segnaliamo che la citata circolare chiarisce poi che il meccanismo del *reverse charge* non si rende applicabile nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo d'imposta che opera nel regime dei minimi e che in caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo dell'inversione contabile si applicano le sanzioni previste dal co.9-*bis* dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MARZO AL 15 APRILE 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 marzo al 15 aprile 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

• Richiesta di rimborso dell'Iva assolta in altri Stati membri della comunità Scade oggi il termine per chiedere il rimborso, ai sensi degli artt.38-bis1, 38-bis2 e 38-ter, dell'Iva assolta in altri Paesi della comunità europea relativa al 2009. La norma a regime prevede quale scadenza per la richiesta di rimborso Iva il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale il rimborso è chiesto. Solo per il 2009 opera il differimento al 31 marzo.

31 marzo

Versamento dell'imposta sostitutiva sui contratti di locazione finanziaria

Scade oggi il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva della ipotecarie/catastale sui contratti di leasing aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, alla data del 1° gennaio 2011 (tale sostitutiva si applica anche ai riscatti effettuati entro il 31 dicembre 2010 per i quali non sia stato stipulato il contratto di compravendita). Si ricorda che il versamento in scadenza il 31 marzo fa riferimento al meccanismo di perequazione posto in essere a seguito di abolizione delle imposte ipocatastali di cui al D.L. n.223/06.

SCADENZE FISSE

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

15 marzo

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

15 marzo Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a €309,87. Qualora l'entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2011 sia s uperiore ad €516.456,90, l'imposta è dovuta nella misura di €516,46. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2011.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).

I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

16 marzo Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Dichiarazioni d'intento

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio.

Autoliquidazione Inail

Scade oggi il termine ultimo per procedere alla trasmissione in via telematica della denuncia delle retribuzioni per l'anno 2010.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto d'agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Germana Cortassa

16 marzo

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

18 marzo

Ravvedimento versamenti

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 2,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 febbraio.

20 marzo

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

25 marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/03/11.

Trasmissione dei dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica (55%)

Ultimo giorno utile per trasmettere, con l'apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%. L'adempimento riguarda solo i soggetti che hanno sostenuto spese nel 2010, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2010. Nessun invio, invece, in caso di interventi iniziati e terminati nel medesimo periodo d'imposta. Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

31 marzo

Comunicazione black list

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi *c.d.* "black-list" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente. Scade oggi anche l'invio della comunicazione integrativa relativa a quella inviata il mese precedente.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio 2010.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Germana Cortassa

Enasarco contributo FIRR

Scade il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR).

marzo

Presentazione dichiarazioni richiesta rimborso e forfetizzazione contributo **CONAI**

Scade oggi il termine di presentazione del modello 6.6 per la richiesta di rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2010. Sempre entro oggi deve essere effettuato anche l'invio dei seguenti modelli: 6.5 per la richiesta plafond di esenzione; 6.14 richiesta forfetizzazione contributo per le etichette e 6.17 per la richiesta forfetizzazione contributo imballaggi di sughero.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

15

aprile

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa